

## **STATUTO**

### **INSIEME ANCHE DOPO DI NOI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE E.T.S.**

#### **Art. 1.**

##### **Denominazione.**

È costituita ai sensi del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e delle disposizioni in esso richiamate, la associazione di promozione sociale denominata: "INSIEME ANCHE DOPO DI NOI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ENTE DEL TERZO SETTORE", in breve: "INSIEME ANCHE DOPO DI NOI APS ETS".

La associazione è apartitica e aconfessionale.

#### **Art. 2.**

##### **Sede.**

La associazione ha sede legale nel Comune di Roccasecca (FR) via degli Olmi, n. 8/A.

La istituzione di sedi secondarie potrà essere effettuata a seguito di delibera assembleare e dovrà essere comunicata dal rappresentante legale al Registro unico nazionale del Terzo settore.

#### **Art. 3.**

##### **Durata.**

L'associazione avrà durata illimitata.

#### **Art. 4.**

##### **Disciplina**

L'associazione è disciplinata dall'atto costitutivo e dal presente statuto, che contiene le regole di funzionamento dell'ente, ed agisce nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e norme connesse.

#### **Art. 5.**

##### **Finalità e scopi.**

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale la seguente attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- creare le migliori condizioni socio-ambientali per l'inclusione, l'integrazione e la socializzazione di soggetti fragili o diversamente abili, volte al relativo miglioramento della qualità di vita individuale e familiare e ad agevolarne il conseguimento del miglior grado possibile di autonomia;
- promuovere laboratori per l'autonomia, le abilità sociali, la manualità, la musico-arte terapia, allo scopo di migliorare la sociabilità, la macro e micro mobilità, la

coordinazione motoria, la capacità di riconoscere posizione e movimento del proprio corpo nello spazio, la capacità di relazionarsi con sé stessi e con gli altri, nonché l'autostima;

- attuare programmi di interventi assistiti con gli animali domestici (IAA), che svolgono un importante ruolo di mediatori nei processi terapeutico-riabilitativi ed educativi a livello:

a) ludico-ricreativo (AAA – attività assistita con animali);

b) educativo (EAA – educazione assistita con animali);

c) terapeutico (TAA – terapia assistita con animali),

secondo le linee guida nazionali adottate in materia dalla Conferenza Stato Regioni (atto n. 60/CSR del 25 marzo 2015 s.m.i.).

Tali interventi assistiti, in particolare quello terapeutico TAA con l'utilizzo del cavallo, costituiscono gli obiettivi fondamentali delle attività sociali;

- promozione e frequentazione dell'ambiente agricolo, con laboratori dedicati ai soggetti fragili e/o diversamente abili nel contesto delle produzioni agricole e degli allevamenti di animali da fattoria, stando in costante contatto con la natura, gli operatori, il pubblico e gli animali;

- attuare in favore degli utenti diversamente abili un programma di vita assistita "dopo di noi", in apposite strutture di soggiorno collettivo o individuale realizzate nel contesto aziendale agricolo, agli effetti della legge 22 giugno 2016, n. 112, s.m.i., nonché delle linee guida operative regionali per le finalità della medesima legge;

- promuovere in favore di terzi e familiari caregivers corsi di formazione, tutoraggio, ascolto, sostegno psicologico e informazione inerenti allo scopo sociale, nonché attività didattiche ed accoglienze di gruppi organizzati di persone abili o diversamente abili di ambiti scolastici e comunitari residenziali o terapeutici, anche mediante la conduzione di campi estivi e stagionali;

- concorrere con proprie risorse alla formazione degli operatori volontari non retribuiti, per le specifiche esigenze delle finalità associative;

- adottare misure economiche improntate a criteri di autosufficienza gestionale e pareggio di bilancio. Al tal fine, per finanziare le attività rientranti nello scopo sociale, l'Associazione può ricorrere alla cessione di beni e all'erogazione di servizi con l'impiego di risorse proprie, nonché all'attività di raccolta fondi in forma organizzata di sollecitazione al pubblico, direttamente o a mezzo di terzi.

È consentito lo svolgimento anche di attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, purché tali attività siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale secondo i criteri e limiti di legge.

## **Art. 6.**

### **Mezzi.**

L'associazione si propone di svolgere la predetta attività in

favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti a Enti associati. Ove necessario in relazione alle disponibilità associative, potrà chiedere contributi spese minimi, tenendo conto delle condizioni economiche degli assistiti.

#### **Art.7.**

##### **Patrimonio.**

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- a) quote associative versate dai soci;
- b) sovvenzioni e contributi pubblici o privati;
- c) donazioni, elargizioni, regalie, lasciti testamentari e legati;
- d) introiti da cessioni e locazioni a terzi di beni di proprietà o produzione propria ovvero erogazione di servizi, nonché da rendite patrimoniali;
- e) benefici finanziari e fiscali derivanti da riscossioni a titolo di 'cinque per mille' dell'IRPEF;
- f) ogni altro introito lecito e consentito.

Esso è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria al fine dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale sopraindicate.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai Fondatori, agli Associati, ad Amministratori e altri Componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Ai fini di quanto precede, si applicano i criteri di riferimento di cui all'articolo 8 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e s.m.i.

#### **Art. 8.**

##### **Soci.**

Possono rivestire la qualifica di Associato (denominato anche "Socio") tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'Ente e che si impegnino per consentirne la realizzazione.

Possono, inoltre, rivestire la qualità di Associato altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato.

La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli Associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro sessanta giorni, motivandola. L'aspirante Socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a Socio è a tempo indeterminato, fatti salvi i casi di cui all'articolo

10, ma è consentito a ciascun Associato l'esercizio del diritto di recesso.

Gli Associati si suddividono in Soci Ordinari, Soci Benefattori, Soci Benemeriti.

Sono Soci Ordinari coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea.

Sono Soci Benefattori coloro che, oltre alla quota ordinaria o anche in suo difetto, erogano contribuzioni volontarie straordinarie e importanti, ovvero destinino all'Associazione lasciti testamentari.

I Soci che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione sono considerati a vita Soci Fondatori e cumulano le prerogative dei Soci Ordinari.

Il Consiglio Direttivo può attribuire il titolo di "Socio Benemerito" ad alte autorità e personalità emerite che sostengano o diano lustro all'Associazione; il Socio Benemerito non è obbligato a versare la quota associativa, né ha diritto di voto in Assemblea.

In nessun caso sono ammesse limitazioni alla partecipazione degli Associati con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli Associati.

La quota associativa è intrasmissibile.

La partecipazione sociale non può essere collegata, in qualsiasi forma, alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Per lo svolgimento delle proprie attività, l'Ente potrà ammettere e avvalersi di Volontari (operatori regolari non retribuiti).

Sono altresì ammessi persone fisiche o giuridiche quali sostenitori dell'Associazione a cui possono fornire sostegno e/o contribuzioni occasionali in tutti i modi consentiti dall'ordinamento. Il Consiglio Direttivo può riconoscere e attestare con specifico tesseramento il titolo di "Volontario" o "Sostenitore".

## **Art. 9.**

### **Diritti e doveri dei Soci.**

Ciascun Associato, Volontario e Sostenitore è tenuto a rispettare il presente statuto; a svolgere la propria attività in favore dell'Ente in modo spontaneo e gratuito.

Il Socio Ordinario è tenuto anche a versare la quota associativa, secondo l'importo stabilito annualmente dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Le quote associative vengono versate al momento della prima iscrizione e poi annualmente, nel termine ordinario del 31 marzo.

Ciascun Associato Ordinario e Benefattore ha il diritto di ricevere informazioni in merito alle attività dell'Ente, di controllarne l'andamento e di visionare i libri sociali, di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

Ciascun Associato Ordinario e Benefattore ha diritto di voto in Assemblea purché sia iscritto nel libro degli Associati da almeno sei mesi e, quanto al Socio Ordinario, sia in regola con il versamento delle quote sociali.

Ogni associato ha diritto a un voto.

Nel caso in cui il numero degli associati divenga inferiore al numero minimo stabilito dal Codice del Terzo settore, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'associazione di promozione sociale sarà cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formulerà richiesta di iscrizione in un'altra sezione di esso.

#### **Art. 10.**

##### **Recesso ed esclusione del Socio.**

La qualità di Socio viene meno per recesso, esclusione o morte.

Il recesso può essere comunicato in qualsiasi momento dall'Associato all'organo di amministrazione. La comunicazione deve avvenire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, ovvero a mezzo e-mail con avviso di ricevimento.

L'esclusione dell'Associato è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, e può essere disposta nel caso in cui l'Associato contravvenga ai doveri previsti nel presente Statuto. È fatto salvo, in ogni caso, il diritto dell'associato di proporre le proprie giustificazioni.

La qualità di Associato non è trasmissibile.

#### **Art. 11.**

##### **Volontariato.**

La attività della Associazione è esercitata mediante la prevalente attività di volontariato degli Associati.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo ripetitivo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è Socio o tramite la quale svolge la propria attività volontaria.

I Soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi a norma di legge.

È ammessa la partecipazione a volontari non soci, che prestino la propria attività occasionalmente, comunque nel rispetto degli scopi dell'Ente, della legge e dello statuto.

#### **Art. 12.**

##### **Dipendenti e Operatori.**

La assunzione di lavoratori subordinati o il conferimento di incarichi a lavoratori autonomi sono ammessi solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento della attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'ente; il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli Associati.

L'Ente potrà avvalersi di Operatori liberi professionisti oppure dipendenti ordinari remunerati in base ai rispettivi contratti collettivi nazionali di categoria (CCNL),

qualificati nei profili concernenti le disabilità, il sostegno psicologico e le attività pratiche e di tipo ludico, nonché agricolo, svolti secondo gli scopi sociali. Gli stessi sono responsabili delle attività dal punto di vista professionale, nonché assistiti e coadiuvati anche mediante la valorizzazione del volontariato, col ricorso alle risorse assegnate o rese disponibili occasionalmente dal Servizio Civile Nazionale ovvero da altri Enti pubblici e privati aventi finalità di promozione sociale e salute pubblica.

### **Art. 13.**

#### **Organi dell'Ente.**

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Presidente dell'Associazione;
- il Consiglio Direttivo (CD);
- il Comitato Scientifico (CS);
- il Collegio dei Probiviri (CP) (che verrà nominato nei casi previsti dalla legge e/o dove nominato dall'Assemblea);
- l'organo di controllo (che verrà nominato nei casi previsti dalla legge e/o dove nominato dall'Assemblea).

Ruolo e partecipazione dei Soci agli organi sono a titolo gratuito, a norma dell'articolo 9. Gli organi collegiali deliberano validamente con la partecipazione della maggioranza dei rispettivi membri; per l'Assemblea si applicano le modalità di cui all'articolo 16. La presenza alle riunioni collegiali e l'espressione di voto possono avvenire, in tutto o in parte, anche in teleconferenza e/o mediante sistemi informatici di collegamento.

### **Art. 14.**

#### **Assemblea.**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i Soci Ordinari e Benefattori.

Possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, i Soci Benemeriti, i Volontari e i Sostenitori.

Essa deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente mediante avviso scritto da inviare almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione che dovrà essere fissata a distanza di almeno ventiquattro ore dalla prima convocazione. L'avviso scritto può essere recapitato anche a mezzo e-mail e/o sistemi informatici, con acquisizione di comunicazione di ricevimento.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal

Segretario verbalizzante (ove nominato, scelto tra i Soci) e conservato presso la sede dell'associazione, e tutti i Soci Ordinari e Benefattori hanno diritto di prenderne visione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione.

È ordinaria in tutti gli altri casi.

#### **Art. 15.**

##### **Compiti dell'Assemblea.**

L'assemblea fornisce gli indirizzi generali per le attività associative, nomina e revoca, su proposta del Consiglio Direttivo, i componenti degli organi sociali, ad eccezione del Comitato Scientifico, nonché il Presidente dell'Associazione; approva la quota sociale e il bilancio di esercizio, delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti, delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, delibera sull'esclusione degli associati, delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo, dallo statuto, da eventuali regolamenti.

#### **Art. 16.**

##### **Funzionamento dell'Assemblea.**

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. A ciascun associato possono essere conferite massimo tre deleghe.

Nel caso in cui il numero degli associati, durante la vita dell'associazione, diventi superiore a cinquecento, a far tempo dalla prima assemblea successiva al superamento di tale numero, ciascun associato avrà diritto a massimo cinque deleghe.

Il numero delle deleghe tornerà ad essere pari a massimo tre nel caso in cui il numero degli associati divenga nuovamente inferiore a cinquecento.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza dei partecipanti alle riunioni.

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con il voto favorevole di metà degli associati più uno; delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di tre quarti degli associati.

Le maggioranze previste per la assemblea straordinaria devono essere rispettate anche in seconda convocazione.

## **Art. 17.**

### **Consiglio direttivo.**

L'organo di amministrazione, denominato "Consiglio direttivo" è composto da un numero dispari di almeno cinque componenti eletti dall'Assemblea, nella maggioranza scelti tra i propri associati.

Dura in carica cinque anni ed è ammessa la rielezione.

Delibera con la maggioranza dei presenti alle riunioni. In caso di parità dei voti, prevale quello del Presidente. Si riunisce almeno trimestralmente, per l'esame degli affari correnti e la verifica della situazione istituzionale e dell'andamento operativo, amministrativo e gestionale dell'Associazione, nonché ogni qualvolta venga richiesto dal Presidente o da almeno tre Consiglieri per la trattazione di questioni straordinarie o per esigenze di rilievo. La convocazione dei suoi membri è ordinariamente effettuata con preavviso di almeno sette giorni oppure di due giorni per i casi di urgenza.

Stabilisce i criteri di ammissione dei Soci; può designare Soci Benemeriti.

Designa il Presidente tra i suoi componenti; nomina i componenti del Comitato Scientifico.

Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; stabilisce e attua le politiche assistenziali e le scelte operative, nonché di amministrazione e per l'impiego delle risorse; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo, i documenti che compongono il bilancio nei termini previsti dalla legge.

Svolge ogni altro compito previsto dallo statuto e dai regolamenti.

## **Art. 18.**

### **Presidente dell'Associazione.**

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede l'assemblea, il Consiglio direttivo e il Comitato scientifico; convoca l'assemblea dei soci e l'organo di amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il Presidente è designato tra i membri del Consiglio Direttivo e dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, con la maggioranza dei presenti.

Vigila sull'attuazione delle delibere degli organi presieduti e sull'operato degli uffici dell'Ente, nonché sull'andamento generale delle attività istituzionali.

Su proposta del Consiglio direttivo irroga provvedimenti disciplinari, sentito il parere del Collegio dei Probiviri, ove costituito.

Può avvalersi di una Segreteria di Presidenza e nominare un Vicepresidente e il Capo della Segreteria di Presidenza, cariche da sottoporre entrambe a ratifica del Consiglio direttivo.

Il Vicepresidente lo sostituisce in caso di assenza o impedimento e svolge per delega del Presidente o del Consiglio direttivo compiti specifici nonché funzioni proprie del Presidente per delega di quest'ultimo.

Il Capo della Segreteria è incaricato delle attività d'ordine e di funzioni esecutive per coadiuvare le attività del Presidente.

#### **Art. 19.**

##### **Comitato scientifico.**

Il Comitato Scientifico è organo collegiale di studio e consulenza tecnica, costituito da cinque membri, compreso il Presidente, di cui almeno tre specialisti e/o professionisti nel campo medico, psicologico, delle terapie assistite indicate nello scopo sociale, nonché in agrotecnica.

Dura in carica cinque anni e delibera nelle riunioni a maggioranza dei partecipanti. Propone iniziative ed attività di laboratorio. Fornisce indicazioni e pareri per le politiche assistenziali rivolte agli utenti, di competenza decisionale del Consiglio Direttivo, avuto riguardo alle disposizioni normative e ad ogni prescrizione tecnico-scientifica in campo assistenziale e terapeutico. Può avvalersi di consulenze esterne per esigenze di particolare rilievo o specializzazione e, se a titolo oneroso, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 20**

##### **Collegio dei Probiviri.**

Ove costituito, il Collegio dei Probiviri è formato da tre componenti la cui attività è incompatibile con qualunque altra carica associativa.

È nominato dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. Dura in carica cinque anni. Elegge al suo interno il Presidente dell'organo, che può partecipare alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Si riunisce su richiesta del Consiglio direttivo per esprimere pareri su questioni di carattere disciplinare o vertenze che possano insorgere tra gli associati o tra questi e gli organi statutari. Le procedure in materia disciplinare sono stabilite dal regolamento di attuazione dello statuto.

#### **Art. 21.**

##### **Organo di controllo.**

L'organo di controllo è formato da tre componenti, in maggioranza Associati, tra cui un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Viene istituito dall'Assemblea, che ne nomina i componenti, nei casi previsti dalla legge, in base ad una rosa di nominativi proposta dal Consiglio Direttivo. Elegge al suo interno il Presidente dell'organo, che partecipa a scopo consultivo alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto e, in caso di sua assenza, delega un altro membro dell'organo.

L'organo di controllo: verifica l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei

principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo funzionamento.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **Art. 22.**

##### **Uffici di gestione.**

Sono uffici eventuali e possono essere nominati dal Consiglio direttivo, su proposta del Presidente, per lo svolgimento di funzioni gestionali:

- a) il Direttore amministrativo incaricato della tenuta dei libri sociali, per attività burocratica dell'Ente e di contabilità;
- b) il Tesoriere incaricato della tenuta dei registri per le entrate e le uscite, per l'annotazione di operazioni contabili, concorrendo con il Direttore amministrativo nella tenuta della contabilità dell'Ente;
- c) il Gestore delle attività associative per lo sviluppo sul piano esecutivo delle attività connesse allo scopo sociale decise dal Consiglio direttivo o per delega dal Presidente.

Le citate funzioni sono cumulabili nonché delegabili ad uno o più componenti del Consiglio direttivo dall'organo di amministrazione stesso oppure ad altri soci o persone designate in base a requisiti personali e competenze individuali.

Tali Uffici rispondono in generale al Consiglio direttivo attraverso il Presidente.

I regolamenti attuativi potranno disciplinarne compiti e responsabilità.

#### **Art. 23.**

##### **Contabilità e bilancio.**

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro centoventi giorni dalla chiusura di ciascun esercizio.

Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.lgs. 117/2017.

#### **Art.24.**

##### **Scioglimento.**

L'eventuale scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto.

In tal caso, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dal D.lgs. 117/2017.

#### **Art. 25.**

##### **Regolamenti.**

Entro un anno dall'entrata in vigore dello statuto è adottato il regolamento di attuazione a cura del Consiglio direttivo, da sottoporre successivamente all'approvazione dell'Assemblea. Con le stesse modalità, è emanato un codice etico di comportamento, nonché ogni altro regolamento interno di amministrazione e/o di funzionamento, quando il Consiglio direttivo ne valuterà l'esigenza.

**Art. 26.**

**Rinvio.**

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si rinvia alla vigente normativa e, in particolare, al Codice Civile e alle norme del Codice del Terzo Settore emanato con D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e s.m.i.

F.to Alessio FRAIOLI

F.to Giovanni TORRIERO

F.to Gianfranco TORRIERO

F.to Stefania TANZILLI

F.to FUSCIARDI Rosaria

F.to Annunziata Enna TORRIERO

F.to Andrea SELVI

F.to Luigi Viglione, Notaio, vi è il sigillo.



**Luigi Viglione**

NOTAIO

**Certificazione di conformità di documento digitale a  
documento cartaceo**

**(art. 22 D. Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 - art. 57 bis L. Not)**

Certifico io sottoscritto Avv. Luigi Viglione, Notaio con sede in Roma, iscritto nel ruolo del Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (certificato n. 5790, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato, valido sino al giorno 8 gennaio 2027) che la presente copia su supporto informatico in formato PDF/A dell'atto da me stipulato in data 13 maggio 2024, Rep. n. 9.025, Racc. n. 6.228, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 4 in data 14 maggio 2024, al n. 15471, Serie 1T, è conforme al documento originale analogico da me Notaio firmato a norma di legge. Ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, l'esibizione e produzione della presente copia di documento analogico formata su supporto informatico "sostituisce quella originale".

Roma, nel mio Studio in via Cesare Beccaria n. 88, il giorno tre febbraio duemilaventicinque.

File firmato digitalmente dal Notaio Luigi Viglione.